



Comune di Caneva
Provincia di Pordenone

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO CHE:

- con la Legge Regionale n. 13 del 09.11.1998 art. 127, è stato istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione Regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali;
- ai sensi del comma 4 del succitato art. 127 l'ordinamento del personale degli Enti Locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto tra le parti il giorno 01.08.2002 con particolare riferimento:

- all'art. 20 che disciplina, a far data dal 31.12.2001 ed a valere per l'anno successivo, le risorse da destinare all'attuazione della nuova classificazione del personale nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- all'art. 17, comma 8, che disciplina le risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2002-2003 e quadriennio normativo (1^a fase) 2002-2005 sottoscritto tra le parti il giorno 26.11.2004 con particolare riferimento agli artt. 24 "Disciplina delle risorse decentrate" e 25 "Incrementi delle risorse decentrate";

VISTO il Contratto Collettivo Regionale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2004-2005 e quadriennio normativo (2^a fase) 2002-2005 sottoscritto tra le parti il giorno 07.12.2006 con particolare riferimento all'art. 73 "costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali" e all'art. 74 "incrementi delle risorse decentrate per il personale degli enti locali";

VISTO il Contratto Collettivo Regionale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2006-2007 e quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto tra le parti il giorno 06.05.2008 "Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli enti locali";

VISTI il contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale (C.C.D.I.T.) stipulato in data 31.10.2003 ai sensi dell'art. 6 del C.C.R.L. 01.08.2002;

VISTO il 1° Contratto Collettivo decentrato Integrativo di livello territoriale – comparto unico regionale, stipulato in data 24.08.2009 - ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 07.12.2006 – tra i Comuni di Porcia, Brugnera e Caneva;

PRESO ATTO che in data 06.05.2010 tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è stata sottoscritta la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo a livello di ente valevole per l'anno 2009;

DATO ATTO che:

- l'art. 40-bis del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, attribuisce al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;

- ai sensi art. 40, comma 3, del già citato D.Lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- l'art. 6 del CCRL 01.08.2002 attribuisce all'organo di revisione dei conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria;

VISTE le determinazioni d'impegno n. 86 del 02.03.2009 e n. 654 del 31.12.2009 con le quali, relativamente all'anno 2009, sono state determinate, ai sensi degli artt. 24 e 25 del C.C.R.L. 26.11.2004 e dell'art. 73 del C.C.R.L. 07.12.2006 "Le risorse decentrate" e ai sensi dell'art. 17, comma 8, del C.C.R.L. 01.08.2002, Il fondo per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2008 per i seguenti importi:

A) RISORSE DECENTRATE:

- "Fondo risorse decentrate stabili" € 85.120,22.-

- "Fondo risorse decentrate variabili" € 32.534,07.-

TOTALE € 117.654,29.-

B) "Fondo lavoro straordinario" € 19.886,17.-

TOT. A) + B): € 137.540,46.-

VISTE al riguardo:

- le direttive e gli indirizzi in materia di contrattazione decentrata formulate dall'A.Re.Ra.N. acquisite al prot. comunale n. 5590 in data 04.04.2003 con particolare riguardo a quelle relative alle modalità cui l'Amministrazione Comunale, a far data dal 31.12.2001, deve attenersi nella formazione del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale e delle iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- il manuale operativo dell'A.Re.Ra.N. relativo al C.C.R.L. 26.11.2004 nonché le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia nell'incontro di approfondimento sugli istituti contrattuali di data 11.03.2005;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 6, comma 3, del C.C.R.L. 01.08.2002 datata 07.05.2010 e predisposta dal Responsabile dell'Area

Amministrativa

ACCERTATI lo stanziamento complessivo per il "Fondo risorse ricorse decentrate stabili", "Fondo risorse ricorse decentrate variabili" e per il "Fondo per lavoro straordinario" (Cap. 2930) nel bilancio di previsione 2010, R.P. 2009;

PRESO ATTO delle avvenute trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e delle risultanti economie da destinare a produttività individuale e collettiva;

A T T E S T A

1) La compatibilità dei costi della preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo a livello di ente sottoscritta in data 06.05.2010 e riferita all'anno 2009, con i vincoli di bilancio per l'anno 2009, così come disposto dall'art. 40-bis del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165.

2) Che la predetta preintesa riguarda le materie previste dai Contratti Collettivi Regionali di Lavoro 01.08.2002, 26.11.2004, 07.12.2006 e 06.05.2008 rispetta i limiti previsti dagli stessi contratti.

Caneva, li 10.05.2010

IL REIVOSRE DEI CONTI

dott. Renzo DEL PONTE

